



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE
ANNO 2020

VISTI

- l'intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e province autonome che definisce modalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBAC - Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione **MARCHE** in data 26 luglio 2018,
- la conferma all'accordo di programma relativo all'annualità 2019 sottoscritta dal MiBACT-Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione **MARCHE** in data **10 maggio 2019**

TENUTO CONTO

- dell'art. 2 dello stesso Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell'Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al MiBACT – Direzione Generale Spettacolo da parte delle Regioni aderenti all'Intesa con l'indicazione dell'impegno finanziario per l'annualità 2020.
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2020 approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 13/3/2020 prot. 3626, qui allegati;
- del Decreto Direttoriale del **22 aprile 2020 n. 528** con il quale venivano assegnate le risorse del MiBACT dedicate alle Residenze per l'annualità **2020**;
- di tutti gli articoli dell'Accordo interregionale triennale sottoscritto con le Regioni e Province autonome;
- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- dell'opportunità di dover considerare la possibilità di realizzare le attività delle Residenze previste nell'annualità 2020 entro l'anno 2021;
- della necessità di prevedere interventi volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori;
- della necessità di riconoscere la diversità delle situazioni sui territori in conseguenza del differente andamento dell'emergenza sanitaria nelle Regioni e Province autonome;

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Spettacolo, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 Roma, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale dott. Onofrio Cutaia



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

E

la Regione **MARCHE** con sede in **Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona C.F. 80008630420** nella persona del **Dirigente Servizio Sviluppo e Valorizzazione dott. Raimondo Orsetti**

SI CONCORDANO LE SEGUENTI INTEGRAZIONI e/o MODIFICHE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL TRIENNIO

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

Comma 4:

per l'anno 2020 è prevista per le Residenze la possibilità di aggiornare i programmi di attività e i budget presentando tale aggiornamento entro il 30 settembre 2020 alla Regione o Provincia autonoma, che ne darà tempestiva comunicazione al MiBACT;

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

Il Comma 1 è sostituito dal seguente:

il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno essere svolti **fino alla data del 31 marzo 2021** e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data;

Il termine per la presentazione della **rendicontazione al MiBACT** da parte delle Regioni per le attività relative all'annualità 2020 viene **fissato al 30 settembre 2021**.

Il Comma 3 è sostituito dal seguente:

Il cofinanziamento, in fase di rendicontazione, coprirà il deficit esposto in bilancio, che **non potrà superare il 90% dei costi complessivi del progetto**, nei limiti delle risorse assegnate e salvo diverse disposizioni normative delle singole Regioni e Province autonome; **il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche**.

Il Comma 4 è sostituito dal seguente:

l'erogazione del cofinanziamento MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) **anticipazione non superiore al 70%** della quota di cofinanziamento MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

- b) saldo a conclusione delle attività previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta, schemi di bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, secondo i modelli allegati.

Dopo l'art. 3 si aggiunge l'art. 3 bis- attività e costi eleggibili

1. Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori, relativamente ai fondi 2020, saranno **eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, in digitale, tramite web, streaming, canali social, ecc. anche con una possibile estensione al 31 marzo 2021.**

Saranno inoltre riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3, in fase di rendicontazione, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti **una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto** (fissate dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Inoltre, in fase di rendicontazione, saranno ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza Covid 19 abbiano avuto una **riduzione nn superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza**, anche non consecutive, per annualità, fissate dalle Linee guida allegate all'Accordo triennale in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

L' Art. 5 è sostituito dal seguente:

Comma 1

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 3 comma 3 l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%**. La riduzione sarà operata in sede di saldo

Comma 2

Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 60%** il cofinanziamento del MiBACT sarà revocato

ART 7 Clausola di salvaguardia

Si aggiunge il comma 2:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

Il MiBACT e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento **potranno valutare entro il 30 settembre ulteriori integrazioni o modifiche** a quanto stabilito dal presente Accordo.

All'interno della distribuzione tra Centri di residenza e Residenze degli Artisti nei territori le percentuali di cofinanziamento Regioni/MiBACT stabilite dall'Intesa Stato Regioni potranno avere delle variazioni a seguito della rimodulazione che è stata effettuata sugli importi relativi al cofinanziamento del MiBACT.

Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo allegati, con le percentuali minime e massime individuate per le differenti tipologie di attività.

Si confermano tutti gli altri articoli dell'Accordo sopramenzionato.

MiBACT
Direzione Generale Spettacolo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio Cutaia

REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione
IL DIRIGENTE
Dott. Raimondo Orsetti

ALLEGATI:

- approvazione dello schema di cofinanziamento Stato Regioni per annualità 2020.
- Schema di cofinanziamento Stato/Regioni per annualità 2020.
- Modelli di bilancio preventivo e consuntivo
- Schema riepilogativo bilancio Residenze della Regione